

Precari oltre 65 anni

Sentenza TAR Lazio, sez. III bis, n. 7346/2005

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso proposto da L.C., assistita dagli Avv.ti Annunziatina Testone ed Alberto Carluccio, nei confronti del Ministero dell'Istruzione avverso l'esclusione dalle graduatorie permanenti per l'insegnamento disposta in ragione del superamento del 65° anno d'età.

Il TAR del Lazio ha ribadito che nei confronti del personale insegnante non di ruolo continua ad applicarsi il limite d'età dei settant'anni, stabilito all'art. 24 della legge 160/55, anziché il limite di 65 anni, che vale per i soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.

Il Tribunale Amministrativo, con una diffusa motivazione, ha ritenuto che l'entrata in vigore del testo unico dell'istruzione (d.lgs. 297/94) non ha comportato l'abrogazione della disposizione in esame.

Il Collegio, inoltre, non ha ritenuto di dovere annullare le disposizioni contenute nei bandi che hanno aperto le procedure di inserimento ed aggiornamento in graduatoria permanente *"in quanto essi devono essere interpretati nel senso dell'inesistenza del limite dei sessantacinque anni d'età per il personale che presta servizio sulla base di contratti a tempo determinato"*.

Ne consegue che i docenti inclusi in graduatoria permanente non devono esserne esclusi per il superamento dei 65 anni d'età nel corso del periodo di vigenza delle graduatorie stesse.

E' d'obbligo rilevare che l'Amministrazione ha interposto appello al Consiglio di Stato ma ciò non comporta di per sé la sospensione dell'efficacia della sentenza del TAR e si confida nel rigetto del gravame nel cui giudizio la ricorrente si è costituita.

Questo è lo stralcio della motivazione della sentenza n. 7346/05 del TAR Lazio.

"Il ricorso è fondato sotto un profilo assorbente, attinente alla corretta interpretazione delle previsioni di cui all'art. 8, comma 1, sub 2) del D.M. 146/2000, all'art. 10, comma 1, sub 2) del D.D. 21 aprile 2004, nonché all'art. 3, comma 1, lettera b) del D.M. 28 luglio 2004, n. 64, nella parte in cui fanno riferimento al requisito dell'età "...non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio)".

Il riferimento al collocamento a riposo d'ufficio rende necessario, ad avviso del Collegio, un'interpretazione restrittiva delle suddette previsioni le quali devono essere intese come riferite ai soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Infatti il collocamento a riposo d'ufficio a sessantacinque anni non è previsto per i dipendente non di ruolo.

In favore di ciò depone anzitutto la considerazione che l'art. 1, comma 1, del D.P.R. 28 aprile 1998, n. 351, che fa riferimento al "collocamento a riposo per limiti di età del personale del comparto "Scuola" con rapporto di lavoro a tempo indeterminato").

Ma soprattutto va rilevato che la situazione dei dipendenti non di ruolo deve ritenersi ancora disciplinata dalla legge 19 marzo 1955, n. 160 (recante disciplina dello stato giuridico del personale insegnante non di ruolo), e precisamente dall'art. 24, che fissa al riguardo il limite massimo dei settanta anni d'età.

A questo proposito, si è precisato in giurisprudenza, che l'art. 24 della l. 19 marzo 1955 n. 160, il quale stabilisce per il conferimento degli incarichi di insegnamento nelle scuole secondarie il limite di età di 70 anni, non è stato abrogato dall'art. 109 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, che ha stabilito il limite di 65 anni per il collocamento a riposo degli insegnanti di ruolo (TAR Lazio, sez. III, 25 maggio 1993, n. 937; TAR Sardegna, 23 gennaio 1993, n. 29; TAR Marche, 7 febbraio 1991, n. 48; TAR Friuli Venezia Giulia, 2 gennaio 1990, n.15).

Questa interpretazione è altresì passata al vaglio della Corte Costituzionale, la quale – nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità della richiamata disposi-

zione, sollevata da questo tribunale sotto il profilo di una possibile ingiustificata disparità di trattamento rispetto al personale di ruolo – ha affermato:

- che “l’inapplicabilità al personale insegnante non di ruolo dell’art. 109 del d.P.R. n. 417 del 1974, che fissa al 65° anno d’età il limite d’età per il collocamento a riposo del personale di ruolo, deriva dalla circostanza che il legislatore, nel disciplinare con il citato d.P.R. nel suo complesso lo stato giuridico del personale di ruolo della scuola, ha previsto, nell’art. 118 d.p.R. medesimo, che le disposizioni in esso contenute “si applicano, altresì, in quanto compatibili, al personale non di ruolo statale”;
- che “il fatto stesso che l’ordinanza di rimessione individui nel citato art. 109 del d.P.R. n. 417 – che fissa il limite d’età per il collocamento a riposo degli insegnanti di ruolo – una delle disposizioni non compatibili con lo stato del personale insegnante non di ruolo e quindi non applicabili a questo, è di per sé indicativo della obiettiva diversità dello stato giuridico delle due categorie, diversità che giustifica il permanere della disciplina diversificata per quel che riguarda l’aspetto particolare del limite di età per il collocamento a riposo, che per gli insegnanti non di ruolo è previsto dall’art. 24 della legge 19 marzo 1955, n. 560 – nell’ambito cioè della disciplina dello stato giuridico di questa categoria di insegnanti – il quale consente la conferibilità di incarichi e supplenze fino al 70° anno d’età;
- che “tenuto altresì conto della giurisprudenza di questa Corte (sent. 52 del 1981), che ritiene non irragionevole la differenza di stato giuridico fra personale docente di ruolo e non di ruolo, non può essere condiviso l’assunto dell’ordinanza di rinvio, secondo cui il diverso limite d’età per le due categorie di insegnanti costituirebbe “una sorta di immotivato privilegio nei confronti di un gruppo di dipendenti che svolge le medesime funzioni docenti, essendo, peraltro, legato allo Stato da relazioni a carattere precario giustificanti, semmai una considerazione deteriore”;
- “che, invece, è proprio il trattamento “deteriore”, sotto vari altri profili dello status degli insegnanti non di ruolo, in quanto caratterizzato dalla discontinuità e dalla instabilità del rapporto, che si riverberano anche nel relativo trattamento pensionistico, a far apparire non irragionevole che il legislatore abbia ritenuto, nel disciplinare lo stato giuridico del personale insegnante di ruolo di ruolo di non abrogare una disposizione riequilibratrice che prevede per quello non di ruolo un più elevato limite d’età per il trattenimento in servizio”.

L’evoluzione normativa successiva non supera, su questo punto, l’assetto così delineato. In particolare, si rileva che l’articolo 541, comma 2. del D. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (T.U. dell’Istruzione), dispone: “Per quanto non previsto nel presente capo, al personale docente non di ruolo si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente testo unico riferite ai docenti di ruolo”.

Ora, l’immutato riferimento alla verifica di compatibilità del requisito in esame con la figura del docente non di ruolo conduce a ribadire la conclusione precedentemente accolta in giurisprudenza nella vigenza del precedente quadro normativo.

Conclusione, questa, supportata dal disposto dell’art. 676 del medesimo Testo Unico, il quale prevede che le disposizioni in esso “*non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie e incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate*”: dal che è possibile evincere la conferma della non avvenuta abrogazione dell’art. 24 della l. 19 marzo 1955 n. 160, attesa la rilevata assenza di profili di incompatibilità del medesimo testo con il resto della disciplina.

Dalle suesposte considerazioni discende l’accoglimento del ricorso, con il conseguente annullamento in parte qua, degli atti impugnati, indicati in epigrafe (...)